

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Oggetto: Chiarimenti ai quesiti sulla procedura aperta informatizzata per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di collegamento marittimo per il trasporto di persone, veicoli e merci in continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori di La Maddalena e San Pietro:

- Lotto 1 Servizio pubblico di collegamento marittimo per il trasporto di persone, veicoli e merci in continuità territoriale tra la Sardegna e l'isola de La Maddalena Linea Palau-La Maddalena e v.v. (CIG: 9143654DF8);
- Lotto 2 Servizio pubblico di collegamento marittimo per il trasporto di persone, veicoli e merci in continuità territoriale tra la Sardegna e l'isola di San Pietro Linee Carloforte-Portovesme e v.v. e Carloforte-Calasetta e v.v. (CIG: 9143892263).

Quesito n°1

Nello schema di offerta tecnica nella sezione "Accessibilità a bordo" si richiedono apparati di sollevamento diversi dall'ascensore che assicurino alle persone a mobilità ridotta (PMR) l'accesso in sicurezza a bordo della nave. Tale "accesso in sicurezza a bordo della nave" è da considerare l'accesso dalla banchina/molo di imbarco alla nave o dal ponte di imbarco auto/passeggeri ai saloni comuni?

Risposta al quesito n°1

L'accesso in sicurezza a bordo della nave è da considerarsi dal momento di accesso dalla banchina/molo di imbarco alla nave fino all'accesso dal ponte di imbarco auto/passeggeri ai saloni comuni.

Quesito n°2

Nell'Allegato 2 – Schema di offerta tecnica nella sezione Accessibilità a bordo, la presenza di almeno un ascensore accessibile per una PMR su sedia a rotelle non è considerato requisito minimo, però nel successivo punto si richiede che la nave sia totalmente adeguata ai requisiti previsti alla lettera G della circolare del ministero dei trasporti n. 10/SM 2007 (almeno ai punti 3,5,6,7 (ultimo capoverso), 8 e 9).

Il punto 3 della lettera G prevede che deve essere previsto almeno un ascensore accessibile per le PMR dal ponte di imbarco agli spazi comuni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Il capitolato tecnico di entrambi i lotti, al paragrafo 3.1 lett. m) Dotazioni per le PMR, prevede che almeno un ponte passeggeri dovrà essere accessibile alle PMR in maniera possibilmente autonoma e dovrà comprendere una zona di imbarco/sbarco, uno spazio adibito alla consumazione di bevande e snack, uno spazio adibito a soggiorno e un bagno pubblico accessibile in sedia a rotelle. Se il ponte in argomento non dovesse essere situato allo stesso livello del ponte di imbarco dei veicoli o i servizi di bordo sopracitati dovessero trovarsi su ponti differenti, la nave dovrà essere dotata almeno di idoneo apparato di sollevamento. Le dotazioni di bordo per l'accesso e la permanenza sulla nave delle PMR dovranno rispettare i principi tecnici e la normativa in materia (inclusa la circolare n. 10/SM 2007) senza richiedere la conformità alla lettera G della stessa, proprio perché la circolare prevede obblighi di conformità alla stessa differenti se si tratta di navi nuove o navi esistenti, dove per quest'ultima tipologia non vi è un obbligo di adeguamento totale ma possono essere differenti se si tratta di navi nuove o navi esistenti, dove per quest'ultima tipologia non vi è un obbligo di adeguamento totale ma possono essere utilizzati anche sistemi equivalenti (ad esempio idonei apparati di sollevamento diversi dagli ascensori).

Preso atto che la presenza di un ascensore non è considerato requisito minimo sia dal Capitolato Tecnico che dall'Allegato 2 – Schema di offerta tecnica – si chiede pertanto un chiarimento sull'obbligatorietà (requisito minimo) di adeguamento al punto 3 della lettera G della circolare n.10/SM 2007.

Risposta al quesito n°2

Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico, ovvero che la nave dovrà essere dotata almeno di idoneo apparato di sollevamento che assicuri alla persona a mobilità ridotta l'accesso in sicurezza a bordo della nave.

Si conferma quanto riportato nell'Allegato 2 "Schema di offerta tecnica", ovvero che la presenza di almeno un ascensore accessibile per una PMR su sedia a rotelle non è un requisito minimo, e il refuso richiamato a pag. 5, relativamente al rispetto del punto 3 della lettera G della Circolare del Ministero dei Trasporti N.10/SM 2007.